REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

PREMESSE

Il Servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento è offerto dal Segretariato sociale dell'Associazione L'Onda aps – Segretariato Sociale sede territoriale di Capaccio Paestum

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per: "Legge": la l. 27 gennaio 2012, n. 3;
"Regolamento": il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell'art. 15 della Legge;
"Organismo di Composizione della Crisi" (o semplicemente "Organismo"): l'articolazione interna, che anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15 della Legge e ai sensi del Regolamento;
"Referente dell'Organismo" (o anche solo "Referente"): la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
"Gestione della crisi": il servizio reso dall'Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;
"Gestore della crisi" (o anche solo "Gestore"): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
"Ausiliari": i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;

"Segreteria": la struttura che presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all'Organismo e nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento e successive modificazioni e integrazioni. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Art. 3 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi: a) Il Referente , b) una Segreteria Amministrativa.

Art. 4 - IL REFERENTE DELL'ORGANISMO

Il Referente dell'Organismo è nominato dal Presidente dell'Associazione nell'osservanza delle norme vigenti in materia. Il referente può essere revocato per gravi motivi. Il Referente:

- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate insieme alla segreteria;
- designa il Gestore della crisi;
- sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
- controlla e approva il preventivo del compenso dell'Organismo predisposto dal Gestore;
- su richiesta del debitore, può sostituire il Gestore nei casi espressamente previsti dalla legge;
- ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore.

Art. 5 - LA SEGRETERIA

La Segreteria amministra il servizio di composizione della crisi.
In particolare la Segreteria:

- verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute
- Più in generale la Segreteria presta attività di supporto materiale all'Organismo ed al Gestore della crisi. La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

ART. 6 - GESTORE DELLA CRISI

La nomina del singolo professionista incaricato per la composizione della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco dei Gestori della Crisi dell'Organismo. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore civile/consumatore.
In controversie di particolare importanza, il Gestore può nominare, uno o più ausiliari e lo comunica al referente.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, comunica a mezzo pec - entro 5 giorni dal ricevimento della nomina - l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità con espressa dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste

dall'art. 51 c.p.c., da comunicarsi al Referente e al Tribunale. Il referente si impegna altresì a osservare il Codice di autodisciplina, Allegato B al presente regolamento.
Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi. La sostituzione del Gestore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.
Al momento del conferimento dell'incarico il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo.
Il Gestore può avvalersi, , dell'ausilio di un assistente sociale, in quanto Segretariato Sociale convenzionato con l'ASL, per capire le motivazioni che hanno determinato l'indebitamento, e per evitarne il ripetersi.
Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge e dal Regolamento (e successive modificazioni), che qui devono aversi per interamente richiamate. A tale scopo, il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.
Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

ART. 8 - AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario. All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto

le previsioni di cui all'art. 2232 c.c. Il gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Art. 9 - ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una valutazione per titoli, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.
Possono partecipare alle procedure di valutazione per l'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi tenuto e gestito dall'Organismo i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili e i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), purché in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dal Regolamento e che siano iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute.

Art. 10 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL DEBITORE

Il debitore può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella Gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla Segreteria, messi a disposizione del pubblico anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità telematiche o, subordinatamente, cartacee.
Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo alla Segreteria e al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge e dal Regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà al Referente

per l'eventuale rinuncia dell'incarico. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, nonché quelli richiesti dal Tribunale, avvalendosi del supporto della Segreteria

Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo le spese sostenute e i compensi maturati in base all'attività svolta.

Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi.

Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI

L'Organismo è in ogni caso, tenuto:

- a istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
- a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
- a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi;
- a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
- a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- ad adottare il Codice di Autodisciplina dei gestori delle crisi di cui all'Allegato B.

Art. 12 – RISERVATEZZA

La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice, ai sensi di Legge. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza. I componenti dell'Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura. I Gestori della crisi, per l'espletamento dell'incarico e nella perfetta osservanza dell'art. 15, comma 10,

della Legge e delle normative ivi richiamate, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati e informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite.

Ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione: dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 13 – COMPENSI

Salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, e sono determinati in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 3 e successivi adeguamenti e modificazioni. Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.

Le somme dovute dal debitore comprendono i rimborsi delle spese sostenute ed i compensi:

- del Gestore della crisi;
- dell'Organismo di composizione della crisi;
- dell'ausiliario, se nominato.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e del rimborso delle spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n° 202/2014.

Il compenso non potrà essere in nessun caso inferiore ad €. 1.000,00 (euro mille).

Contestualmente alla presentazione dell'istanza per la richiesta di ammissione ed all'avvio della Procedura, il debitore istante procede al pagamento, non

rimborsabile, di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), se si tratta di persona fisica che riveste la qualifica di consumatore e di € 370,00 (euro trecentosettanta/00) in tutti gli altri casi. Tale importo deve essere versato, dal debitore istante, al momento del deposito della domanda all'Organismo.

A - Entro 30 giorni dalla data di avvio della Procedura è dovuto all'Organismo un acconto nella misura del 15% sul compenso complessivo, provvisoriamente determinato sulla base delle attività, passività e somme da ripartire a favore dei creditori comunicate dal debitore, da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data della sottoscrizione del preventivo.
Detto preventivo dei compensi e delle spese, provvisoriamente determinato dal Referente, sarà reso noto al debitore per sua accettazione e approvazione con sottoscrizione.

B – All'atto del rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore della Crisi nominato, e sottoscrizione del preventivo defionitivo, è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 15% sul compenso complessivo pattuito, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività, passività e somme da corrispondere ai creditori accertate nel corso della Procedura da parte del Gestore della Crisi.

C - all'atto del deposito in Tribunale della relazione, sarà dovuto all'organismo un ulteriore 20% come concordato, e come da comunicazione, che sarà effettuata preventivamente, dal gestore e/o a cura della Segreteria dell'OCC.
La misura dei compensi ricevuti in acconto, fino al rilascio della Relazione, non può superare il 50% dei compensi pattuiti.

D - Il saldo del compenso delrestante 50% dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'emissione del provvedimento di omologa della proposta, ovvero di reiezione della relativa domanda, ovvero, nel caso di liquidazione

controllata del patrimonio, entro sei mesi dal provvedimento di apertura della liquidazione controllata purché compatibile con i tempi della liquidazione dello stesso, come determinatisi a cura del liquidatore della stessa.
L'importo relativo al saldo dovrà alternativamente ritenersi certo liquido ed esigibile entro 30 giorni dalla eventuale rinuncia manifestata alla prosecuzione della procedura e/o dalla data di archiviazione della stessa da parte dell'OCC per cause non ascrivibili allo stesso Ente.
All'Organismo spetta il rimborso forfettario delle spese del 15%, ex art. 14, terzo comma del D.M. n° 202/2014.

Il rapporto tra Organismo e Gestore della crisi è di natura professionale senza vincoli di subordinazione, i versamenti ed il saldo saranno così ripartiti:
I compensi, determinati dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, che di volta in volta, come avrà incassato il dovuto da parte del debitore, verranno così ripartiti: per il 60% a favore del Gestore della crisi e per il 40% a favore dell'Organismo per i costi di amministrazione.

In caso di recupero coattivo le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore della crisi con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi;
In caso di mancato pagamento da parte del debitore, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'Organismo da parte del Gestore della crisi che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.
Ove in corso di procedura l'OCC accerti una consistenza maggiore di attività/passività, in
misura superiore al 10% del totale dichiarato in fase precontrattuale, l'OCC emetterà una nota d'integrazione del compenso a titolo di conguaglio, al fine di

evitare comportamenti opportunistici e potenzialmente censurabili, anche con riferimento al requisito di meritevolezza.

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi o utilità di qualunque natura e di qualunque importo direttamente dal soggetto debitore e/o da persone allo stesso collegate.

La quota di compenso spettante al gestore, per quanto certa e liquida, assume esigibilità subordinatamente e proporzionalmente a quanto preventivamente incassato da parte dell'Ente (OCC).

L'Organismo effettuerà una valutazione sulla possibilità o meno del debitore di accedere alla procedura. Qualora il soggetto non possa accedere l'importo versato sarà trattenuto come compenso per l'attività svolta. Nel caso di esito positivo il corrispettivo versato varrà come acconto sul conto complessivo.

Salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, e sono determinati in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 3 e successivi adeguamenti e modificazioni.

I compensi, così determinati, sono ridotti dal 15% al 30% qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 3/2012,e successive modifiche. Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.

Conclusa la procedura, all'Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

L'Organismo può chiedere al debitore il versamento di ulteriori acconti sui compensi nel corso della procedura, in base alla complessità della

stessa. Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi.
Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Art. 1) COMPENSI

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, previsti dall'art. 11 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 11, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2) PARAMETRI

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:
secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:

- dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

- dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a € 2.434.061,37;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;
- secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:
- dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro;
- dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3) SPESE GENERALI E SPESE BORSUALI

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 4) LIMITI MASSIMI

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

CODICE DI AUTODISCIPLINA

1. Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ("Gestore") è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento. Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal regolamento dell'Organismo.
2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Regolamento (DM 202/2014 e s.m.i.) e alle migliori prassi professionali.
3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell'incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
4. Il Gestore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi.
5. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.
6. Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.
7. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a chicchessia, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

8. Il Gestore curerà l'iter della procedura, ed il pagamento fino al saldo della debitoria, così come deciso in sentenza, curando anche l'intero iter bancario.

9. In caso di violazione della Legge, del Regolamento (di cui al DM 202/2014 e s.m.i.), del regolamento o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente dell'Organismo formula per iscritto l'addebito, chiedendo che l'incolpato risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione. Il Referente, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con l'incolpato, il Referente può archiviare l'addebito ovvero irrogare all'incolpato una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:

- l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
- la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

° la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dalla attività e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

• la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dal registro dell'Organismo, ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la permanenza dell'incolpato nel registro. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero.

10 Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.

11 Il Referente può altresì cancellare dall'Elenco dei Gestori dell'Organismo il Gestore, qualora questi rifiuti l'incarico per un numero di volte superiore a tre.